



## **Comune di Guardistallo**

*Decorato con medaglia di bronzo al valor militare*

*Decorato con medaglia di bronzo al merito civile*

### AREA AMMINISTRATIVA

#### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

##### **Determinazione n. sett. 5 del 16.03.2023**

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLA PARIGI PER IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGIA AUDIO IN DOTAZIONE AL TEATRO VIRGILIO MARCHIONNESCHI

#### **IL RESPONSABILE**

Considerato che tra le finalità dell'Amministrazione vi è quella di promuovere e sostenere specifiche iniziative di soggetti pubblici e privati in campo culturale sociale e ricreativo;

Visto l'art. 118, comma 4, della Costituzione secondo il quale "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà";

Atteso che è interesse specifico dell'Amministrazione Comunale garantire, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, il potenziamento di iniziative con valenza di promozione turistica con finalità di carattere sociale e ricreativo;

Vista la nota pervenuta in data 11/11/2022 prot. 6220 con la quale l'Associazione Piccola Parigi di Guardistallo chiede un contributo finalizzato all'acquisto di strumentazione altamente professionale consistente in un mixer e un direct injection box (che consente di collegare gli strumenti musicali al mixer e registratori audio ) per l'implementazione dell'impianto audio professionale del teatro Comunale Virgilio Marchionneschi, presentando un preventivo di spesa di € 1.998,00;

Atteso che la suddetta iniziativa è in linea le attività istituzionali di promuovere la cultura e la socialità della comunità locale, valorizzando luoghi, come il Teatro, dove prendono vita e si svolgono numerosi progetti di notevole interesse sociale e ricreativo;

Considerato inoltre che la strumentazione sopradescritta rimarrà in dotazione al Teatro e all'Amministrazione stessa;

Vista la delibera di G.C. n. 87 del 16/11/2022 ad oggetto "concessione contributo in favore dell'Associazione Piccola Parigi per implementazione tecnologia audio in dotazione al Teatro Virgilio Marchionneschi" con la quale l'Amministrazione Comunale ha disposto di concedere un contributo finanziario fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta e rendicontata a titolo di compartecipazione alle spese e nel limite massimo di € 999,00;

Visto l'art 12 della L. 241/1990 che recita testualmente "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

Considerato che la Corte dei Conti ha chiarito che la concessione di vantaggi economici a persone ed enti, pubblici e privati, senza che vi sia da parte di questi una controprestazione verso l'amministrazione, deve essere governata da norme programmatiche, ovvero un regolamento interno, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 (cfr. Sez. contr. Lombardia, del. 282/2021/PAR; Sez. contr. Emilia Romagna del. 130/2021/PAR; Sez. contr. Lombardia, del. 146/2019/PAR; Sez. contr.

Veneto, del. 260/2016/PAR; Sez. contr. Valle d'Aosta, del. 18/2013/PAR; nonché Cons. Stato, sez. VI, 29/07/2019, n. 5319 );

Visto il vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, patrocinio e concessione utilizzo strutture di proprietà comunale;

Visto l'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, patrocinio e concessione utilizzo strutture di proprietà comunale che disciplina le modalità di concessione dei contributi straordinari e in particolare il comma 12.1 il quale prevede che la domanda possa essere inoltrata in ogni momento dell'anno;

Visto il parere della Corte dei Conti per la Puglia n. 162/2010 e della Corte dei Conti per la Lombardia n. 1075/2010 e della Sezione regionale di Controllo per la Toscana con la delibera n. 7/2011 del 21.03.2011 che stabiliscono che "sono ancora consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti iniziative organizzate dall'ente stesso o da soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente legate ad attività proprie dell'ente pubblico, ad esempio al fine di erogare, ampliare o migliorare un servizio o svolgere un'attività rientrante in una delle finalità istituzionali dell'ente ...";

Richiamata la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

Considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (orientamento espresso anche nei pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente pubblico, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell'immagine dell'ente;

Considerato che l'istanza, per le considerazioni suesposte, è stata ritenuta ammissibile a contributo nei termini dell'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, patrocinio e concessione utilizzo strutture di proprietà comunale;

Considerato pertanto che, con propria determinazione n. sett. 87 del 22/12/2022, si è provveduto ad impegnare la somma di € 999,00 (impegno n. 1055/2022) imputandola al cap. 103000 art. 1, missione 5, programma 2, macroaggregato 4, del Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2022, a titolo di contributo da corrispondere, dopo l'acquisizione della relativa rendicontazione, all'Associazione Piccola Parigi di Guardistallo, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi e in esecuzione della delibera di G.C. n. 87 del 16/11/2022;

Vista la rendicontazione delle spese, pervenuta in data 14/03/2023 e assunta la protocollo n. 1553 del 16/03/2023, dove si indicano dettagliatamente i costi sostenuti dall'Associazione Piccola Parigi che ammontano complessivamente ad € 1.839,00 e l'allegata dichiarazione che indica che la strumentazione in oggetto entrerà a far parte dei beni strumentali dell'ente;

Preso atto che in base all'art. 12, comma 2, del vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, patrocinio e concessione utilizzo strutture di proprietà comunale è possibile erogare un contributo massimo pari al 50% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;

Atteso che, in ottemperanza della deliberazione di G.C. n. 87 del 16/11/2022, si rende necessario determinare il **contributo in € 919,50;**

Visto l'art. 26 del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013 che recita testualmente "Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed

enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro”, si prevede la pubblicazione, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune, nel caso di superamento dell'importo indicato nel medesimo articolo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, patrocinio e concessione utilizzo strutture di proprietà comunale;

Visti:

- La Deliberazione Consiliare n. 14 del 25.03.2022 con la quale è stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati;

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per l'anno 2023;

- L'art. c. 775 della L. n. 197 del 29/12/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 suppl. 43 del 29/12/2022, il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023 anziché nel termine del 31 dicembre 2022;

Visto il decreto sindacale n.03/2021, con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'area Amministrativa;

## **DETERMINA**

- 1) Di liquidare la somma di € 919,50 a titolo di contributo da corrispondere all'Associazione Piccola Parigi di Guardistallo, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi e in esecuzione della delibera di G.C. n. 87 del 16/11/2022, in quanto la relativa rendicontazione risulta regolarmente presentata in data 14/03/2022 con nota prot. n. 1553;
- 2) Di dare atto che la presente determinazione acquista esecutività dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art.151, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000;
- 3) Di prendere atto che la presente determinazione, divenuta esecutiva, sarà pubblicata, in copia, all'Albo pretorio, per la durata di 15 giorni consecutivi, a cura dell'Ufficio di segreteria;
- 4) Di dare atto che, a norma dell'art.8 della legge n.241/90, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Carducci;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**CHIARA CARDUCCI**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*